

| 36%   | 50%   | 50%  | 50%  | 50%  | 65%   | 70%   | 70%   | 75%   | 75%  | 75%  | 80%  | 80%  | 85%  | 85%  | Detrazione                               |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| BONUS VERDE   | BONUS MOBILI  | BONUS CASA   | SISMABONUS   | ECOBONUS   | ECOBONUS  | SISMABONUS  | ECOBONUS CONDOMINI  | BARRIERE ARCHITETTONICHE  | SISMABONUS CONDOMINI   | ECOBONUS CONDOMINI   | SISMABONUS   | ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI  | SISMABONUS CONDOMINI   | ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI  | Bonus                                    |
|   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | Interventi                               |
| € 5.000<br>Spesa massima per unità  | € 8.000 per il 2023<br>€ 5.000 per il 2024<br>Spesa massima per UI  | € 96.000<br>Spesa massima per UI   | € 96.000<br>Spesa massima per UI   | Detrazione variabile:<br>€ 30.000 - € 60.000   | Detrazione variabile:<br>€ 30.000 - € 60.000 -<br>€ 100.000   | € 96.000<br>Spesa massima per UI  | € 40.000<br>Spesa massima per UI  | Spesa massima variabile:<br>€ 50.000<br>€ 40.000 x UI<br>€ 30.000 x UI  | € 96.000<br>Spesa massima per UI   | € 40.000<br>Spesa massima per UI   | € 96.000<br>Spesa massima per UI   | € 136.000<br>Spesa massima per UI  | € 96.000<br>Spesa massima per UI   | € 136.000<br>Spesa massima per UI  | Limite di spesa                          |
| 10 ANNI   | 10 ANNI   | 10 ANNI  | 5 ANNI   | 10 ANNI  | 10 ANNI   | 5 ANNI  | 10 ANNI   | 5 ANNI  | 5 ANNI   | 10 ANNI  | 5 ANNI   | 10 ANNI  | 5 ANNI   | 10 ANNI  | Durata                                   |
| Sistemazione di verde e giardini  | Per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione  | Per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni   | Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3   | Singole unità immobiliari o edifici  | Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni   | Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3   | Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%   | Interventi per eliminazione delle barriere architettoniche  | Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3   | Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25% e qualità dell'involucro media   | Singole unità immobiliari con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3  | Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico  | Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3   | Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico  | Tipo di bonus                            |
| Soggetti IRPEF privati  | Soggetti IRPEF  | Soggetti IRPEF   | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS  | Soggetti IRPEF e IRES  | Soggetti IRPEF e IRES   | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS   | Soggetti IRPEF e IRES   | Soggetti IRPEF e IRES: Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata   | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS  | Soggetti IRPEF e IRES  | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS  | Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi   | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPERSISMABONUS  | Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione   | Beneficiari                              |
| Spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione  | Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione   | Spese per gli interventi comprensivi di progettazione  | Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione   | Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione   | Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione  | Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | Rimozione di ostacoli per la mobilità e automazione impianti  | Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione   | Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione   | Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  | A cosa si applica                        |
| *Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi<br>*Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili | Fruibile solo se siano stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ordinaria di parti comuni, a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni, indipendentemente dall'entità dei lavori di ristrutturazione. I beni detraibili sono:<br>• mobili<br>• elettrodomestici nuovi<br>• forni di classe non inferiore alla classe A<br>• lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla classe E<br>• frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F<br>Vanno comunicati ad ENEA gli acquisti di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici | Interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'Art.16.bis del DPR917/86 (TUIR) e successive modifiche fra cui:<br>• Manutenzione straordinaria<br>• Restauro e risanamento conservativo<br>• Ristrutturazione edilizia<br>• Manutenzione ordinaria su parti comuni<br>• Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative. (Circ. AdE 206/2007) | • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio<br>• La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017)<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | • Serramenti e infissi<br>• Schermature solari<br>• Caldaie a biomassa<br>• Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A | • Interventi di isolamento termico dell'involucro<br>• Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto<br>• Riqualficazione globale dell'edificio<br>• Generatori di aria calda a condensazione<br>• Pompe di calore<br>• Collettori solari<br>• Scaldacqua a PDC<br>• Collettori solari<br>• Generatori ibridi<br>• Sistemi di building automation<br>• Microgeneratori | • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO<br>• La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017)<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | • Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)<br>• Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di intervento ed interventi sugli impianti comuni | Interventi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del DM 236/1999. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate.<br>La spesa massima è di: € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI, € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI. | • Interventi su parti comuni dei condomini<br>• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico<br>• La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017)<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | • Interventi su parti comuni dei condomini<br>• Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro<br>• Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni | • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico<br>• La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017)<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | Interventi su parti comuni dei condomini<br>Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente<br>Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico<br>Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | • Interventi su parti comuni dei condomini<br>• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico<br>• La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (ris. AdE n. 147/E del 29/11/2017)<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | Interventi su parti comuni dei condomini<br>Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente<br>Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico<br>Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera<br><b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa | Descrizione                              |
| NO  | NO  | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023  | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023  | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023  | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023  | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Sì, se titolo edilizio entro il 16/02/2023   | Cessione del credito e sconto in fattura |
| 31/12/2024  | 31/12/2024  | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024  | 31/12/2024  | 31/12/2024  | 31/12/2025  | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024   | 31/12/2024   | Scadenza                                 |

**BONUS 2023**



Partners

Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater), Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) e DL n.11 del 16 febbraio 2023. La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. Autori: S.Trinato e A.Castagna per Logical Soft, Opinion Leader della campagna ItaliaInclasseA e con la supervisione di D. Prizzano, A. Martelli, E. Allegri e E. Genova di ENEA.

# SUPER ECOBONUS 110% - 90%

**EDIFICIO UNIFAMILIARE**  
Persone fisiche in  
e UI indipendenti, accesso autonomo



€ 50.000 Spesa massima  
€ 30.000 Spesa massima

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio o della unità immobiliare  
Sostituzione dello impianto di climatizzazione invernale esistente

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020)  
Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8.  
Vedi FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate  
• L'intervento riguarda l'involucro di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno  
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM  
**Attenzione:** le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate  
**SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON:**  
• Caldaia a condensazione (classe A)  
• Pompa di calore (anche geotermica)  
• Impianto Ibrido  
• Microcogenerazione  
• Teleriscaldamento\*  
• Biomassa (5 stelle)\*\*  
• Collettori solari  
**Attenzione:**  
\*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015  
\*\*Per aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Sì, se CILAS o titolo edilizio entro il 16/02/2023

**110%** al 31/03/2023 se 30% opere al 30/09/2022;  
**90%** al 31/12/2023 interventi avviati dal 01/01/2023 su prima casa con reddito di riferimento non superiore a 15.000 €;  
**110%** al 31/12/2025 comuni colpiti da sisma per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione

**EDIFICIO MONOPROPRIETARIO**  
da 2 a 4 UNITÀ



€ 40.000 Spesa massima per UI + pertinenze  
€ 20.000 Spesa massima per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)


Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate  
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM  
**Attenzione:** le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS  
• Caldaia a condensazione (classe A)  
• Pompa di calore (anche geotermica)  
• Impianto Ibrido  
• Microcogenerazione  
• Teleriscaldamento\*  
• Collettori solari  
**Attenzione:**  
\*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Sì, se CILAS o titolo edilizio entro il 16/02/2023

**110%** al 31/12/2022  
**110%** al 31/12/2023 se CILAS al 25/11/22  
**90%** al 31/12/2023  
**70%** al 31/12/2024  
**65%** al 31/12/2025  
**110%** al 31/12/2025 comuni colpiti da sisma

**CONDOMINIO fino a 8 UNITÀ**



€ 40.000 Spesa massima per UI+ pertinenze  
€ 20.000 Spesa massima per UI+ pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione


• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate  
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM  
**Attenzione:** le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS  
• Caldaia a condensazione (classe A)  
• Pompa di calore (anche geotermica)  
• Impianto Ibrido  
• Microcogenerazione  
• Teleriscaldamento\*  
• Collettori solari  
**Attenzione:**  
\*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Sì, se CILAS o titolo edilizio e verbale assemblea entro il 16/02/2023

**110%** al 31/12/2022  
**90%** al 31/12/2023  
**110%** al 31/12/2023 se CILAS al 31/12/2022 e verbale assemblea 18/11/2022  
**110%** al 31/12/2023 se CILAS al 25/12/2022 e verbale assemblea tra 19 e 24/11/2022

# TRAINANTI

**CONDOMINIO oltre 8 UNITÀ**



€ 40.000 x 8 + € 30.000 oltre 8 Spesa massima per UI+ pertinenze  
€ 20.000 x 8 + € 15.000 oltre 8 Spesa massima per UI+ pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione  
Sostituzione impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione


• Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate  
• I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM  
**Attenzione:** le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate  
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS  
• Caldaia a condensazione (classe A)  
• Pompa di calore (anche geotermica)  
• Impianto Ibrido  
• Microcogenerazione  
• Teleriscaldamento\*  
• Collettori solari  
**Attenzione:**  
\*Per comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n. 2015/2043 del 28/05/2015

Sì, se CILAS o titolo edilizio e verbale assemblea entro il 16/02/2023

**70%** al 31/12/2024  
**65%** al 31/12/2025  
**110%** al 31/12/2025 nei comuni colpiti da sisma.  
per ex IACP: **110%** al 30/06/2023 - **110%** al 31/12/2023 con **60%** lavori al 30/06/2023  
Terzo Settore: **110%** al 31/12/2025

# + SUPER ECOBONUS 110% - 90%

**ECOBONUS Art.14 DL 63/13** | **IMPIANTO FOTOVOLTAICO** | **COLONNINE DI RICARICA** | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**



Detrazione massima variabile a seconda dell'intervento  
€ 48.000 Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulo  
€ 2.000 edifici unifamiliari € 1.500 fino a 8 colonne € 1.200 Oltre 8 colonne Max una colonnina per UI  
€ 96.000 Spesa massima per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Interventi di cui all'Art 14 del DL 63/13 realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%  
Installazione di pannelli fotovoltaici in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%  
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%  
Eliminazione delle barriere architettoniche interne ed esterne ai sensi del DPR 917/1986 art. 16-bis, comma 1 lettera e) in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti

Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
Soggetti IRPEF Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
Soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Spese per gli interventi comprensive di oneri per la progettazione  
Pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione  
Infrastrutture di ricarica e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione  
Eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione


• Serramenti e infissi  
• Schermature solari  
• Isolamento involucro  
• Caldaia a biomassa  
• Caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A  
• Generatori aria calda a condensazione  
• Pompe di calore  
• Sistemi ibridi  
• Scaldacqua a p.d.c.  
• Microcogenerazione  
• Building automation  
• Collettori solari  
**Attenzione:** Gli interventi realizzati come trainanti godono del solo limite di spesa come trainante e non anche di quello come trainato  
• Interventi di installazione di pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.  
• Spesa massima € 2.400 per kW, in caso di ristrutturazione edilizia € 1.600 per kW  
• Installazione anche non contestuale di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Spesa massima € 1.000 per kWh  
**Attenzione:** La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata. L'incentivo non è cumulabile con lo scambio sul posto  
• Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
• Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche  
• Realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992-ascensori, montacarichi, elevatori esterni  
• Sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari

Sì, con le medesime regole degli interventi TRAINANTI

dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori degli interventi trainanti

# SISMABONUS 110% - 90%

**MIGLIORAMENTO SISMICO**



€ 96.000 Spesa massima per UI. Su parti comuni per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI spese dal 01/01/2022

Interventi locali, di miglioramento e adeguamento sismico con o senza passaggio di Classe di Rischio Sismico. Compresa la demolizione e ricostruzione

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (rif. comma 9 art. 119 L.77/2020). Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Interventi su elementi strutturali, monitoraggio e spese accessorie. Spese professionali per la classificazione dell'edificio

Detrazione per consolidamento statico e miglioramento sismico. Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera.  
Gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento dello stesso massimale di spesa.  
La cessione del credito d'imposta alle imprese assicuratrici permette la detrazione fiscale del 90% del costo della polizza per rischio eventi calamitosi sottoscritta con l'impresa assicuratrice

Sì, con le medesime regole dell'Ecobonus 90%

Vedi Ecobonus 90%:  
**1** Edifici unifamiliari  
**2** Edifici 2-4 UI  
**3** Condomini

**BONUS 2023** | **ENEA** Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | **Italiain classeA** | **ISNOVA** Istituto per la Promozione dell'Innovazione Tecnologica | **Logical soft** a TeamSystem company

Riferimenti normativi: Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, DL n. 13 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 34/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) convertito con la L. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti Quater), Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) e DL n.11 del 16 febbraio 2023. La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ENEA, Agenzia delle Entrate. Autori: S.Trinato e A.Castagna per Logical Soft, Opinion Leader della campagna ItaliainclasseA e con la supervisione di D. Priszczano, A. Martelli, E. Allegri e E. Genova di ENEA.